

ALLEGATO F

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M1 – COMPONENTE C3 “TURISMO E CULTURA 4.0”
INVESTIMENTO 1.1 “STRATEGIA DIGITALE E PIATTAFORME PER IL PATRIMONIO CULTURALE”
SUB-INVESTIMENTO 1.1.5 “DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”**

- **Obiettivo a rilevanza europea M1C3-2:** entro 4° trimestre 2025 eseguire la digitalizzazione e pubblicazione di 65 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.
- **Obiettivo a rilevanza nazionale M1C3-2-ITA-1:** entro 2° trimestre 2026 eseguire la digitalizzazione e pubblicazione di ulteriori 10 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.

Digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza regionale

CONTRATTO SPECIFICO

**AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO,
CATEGORIA “CARTA” (BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI) E “ARCHIVI FOTOGRAFICI” (POSITIVI, NEGATIVI,
UNICUM).**

C.I.G.

B36D007A08

CUP

E24H22000940006

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, con sede in Cagliari, Viale Trieste 186 cap 09123, Codice Fiscale 80002870923, (di seguito, "Soggetto Attuatore" o "Stazione Appaltante"), in persona di ANTONELLO PELLEGRINO, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore *ad interim* del Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi ai sensi dell'Art. 30 – comma 4 della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i. presso la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, come da Determinazione n. 2121 Prot. 24549 del 17.09.2024 del Direttore generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "Soggetto Attuatore", o "Stazione Appaltante");

E

il Sig. **Vincenzo Pinto** nato a **Salerno il 29 novembre 1980** domiciliato per la carica presso la sede sociale, ove *infra*, nella sua qualità di procuratore speciale della società dell'impresa **Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A.** con sede legale in Roma (RM), Via di Casal Boccone n.188/190 - Cap 00137, Codice fiscale e Partita IVA 08450891000, capitale sociale € 154.899.065,00, e numero 08450891000 iscrizione Registro delle Imprese di Roma, che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio **dott.ssa Sandra De Franchis** in Roma, rep. 22122 / racc. 10887 il 21/03/2024 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 21 marzo 2024 Serie 1T Numero 8855, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- 1 **BUCAP S.p.A. società con unico socio**, con sede legale in Roma, via Innocenzo XI n. 8 – Cap 00165, capitale sociale Euro 860.000,00 i.v., partita IVA 01371361005, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con codice fiscale e numero di iscrizione 05195930580;
- 2 **CSA Scpa**, con sede legale in Roma, via della Minerva n. 1 - Cap 00186, capitale sociale Euro 580.000,00 i.v., codice fiscale n. 09065821002, P.Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 09065821002;
- 3 **Space S.p.a. società con unico socio** con sede legale in Prato, via Torelli n.24 – Cap 59100, capitale sociale Euro 2.105.000,00 i.v., P.Iva 02658200924, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Prato 01728860972;
- 4 **Medilife S.p.A.** con sede legale in Roma, via Francesco Denza n.27, Cap 00197, capitale sociale deliberato e sottoscritto Euro 550.000,00 di cui versato Euro 275.000,00, P. IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Roma 05626331002;

ed **ESSEA DIGIT S.R.L.** quale consorziata 1.
(in seguito, "**Appaltatore**");

(in seguito, congiuntamente "**le Parti**");

PREMESSO CHE

- a) il sub-investimento 1.1.5 “DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO” è previsto nell’investimento 1.1 “STRATEGIA DIGITALE E PIATTAFORME PER IL PATRIMONIO CULTURALE” inserito nella Missione 1: Inclusione e coesione - Componente C3: Turismo e cultura 4.0 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, “**PNRR**”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;
- b) il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Cultura quale “*amministrazione centrale titolare dell’investimento*”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. I), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito “**Amministrazione Titolare**”);
- c) la “DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO” include l’intervento di cui al presente contratto, riguardante la digitalizzazione di materiale cartaceo e fotografico (di seguito “**Intervento di digitalizzazione**”) conservato presso Istituti e luoghi della cultura dislocati sul territorio regionale (di seguito “**Soggetti Destinatari**”), con il coordinamento dell’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library del Ministero della Cultura (di seguito anche “**Digital Library**” oppure “**DL**”);
- d) al fine di accelerare l’attuazione dell’Intervento di digitalizzazione, l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “**Invitalia**”), ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, e nell’ambito di quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra Invitalia ed il Ministero dell’Economia e Finanze in data 8 febbraio 2022;
- e) previa pubblicazione del bando di gara del 27/06/2023 inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 28 giugno 2023 e pubblicato sulla stessa al n. S125-398513 del 3 luglio 2023, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 30 giugno 2023, sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO, CATEGORIA “CARTA” (BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI) E “ARCHIVI FOTOGRAFICI” (POSITIVI, NEGATIVI, UNICUM)**”, (di seguito, la “**Procedura**”);
- f) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare ai sensi dell’articolo 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, più accordi quadro multilaterali (di seguito, “**Accordi Quadro**”);
- g) la Procedura è stata suddivisa in 17 (diciassette) lotti geografici, di seguito “**Lotti Geografici**”, come definiti nel disciplinare di gara (di seguito, “**Disciplinare**”);
- h) all’esito della Procedura, con provvedimento n. prot. 0322741 del 02 novembre 2023, è stato aggiudicato, il Lotto Geografico 13 Sardegna, in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come *sub* Allegato 1 all’Accordo Quadro;

- i) in corso di gara ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel Disciplinare, secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “**Cluster Assegnato**”);
- j) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- k) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, “**OdA**”) che potranno essere emessi dalla Stazione Appaltante per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “**Contratti Specifici**”);
- l) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 13 Sardegna, è stato assegnato il Cluster R-CF-SARDEGNA 02 ricadente all’interno del già menzionato Lotto Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione del progetto di digitalizzazione (di seguito, “**Progetto**”) relativo alla digitalizzazione di beni custoditi dal Soggetto destinatario Ass.to Industria - Interventi Geo Ambientali S.p.A (IGEA) e da realizzarsi presso il cantiere di digitalizzazione (di seguito, “**Cantiere**”) individuato nell’OdA;
- m) Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte dell’Appaltatore in epigrafe;
- n) atteso che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale risultano concluse al netto delle alcune verifiche di cui all’art. 80 c.2 per il solo operatore Medilife spa, e c.5 per gli operatori Bucap spa, Medilife spa e Space spa, come meglio indicato nel verbale dei controlli sottoscritto dal RUP ed acquisito al prot. n. 34339 del 2024.11.26, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR nonché di spesa delle risorse comunitarie assegnate entro le tempistiche di rendicontazione definite dal programma di spesa, si ritiene necessario l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*» (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente, “[...] *nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura*”, prevedendo pertanto apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile;
- o) l’Appaltatore in epigrafe sottoscrive il presente Contratto in segno di totale ed incondizionata accettazione delle condizioni indicate, con avvio dell’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza relative all’Accordo Quadro sottoscritto in data 02.05.2024 per il progetto di digitalizzazione ricompreso nel cluster - Lotto Geografico n.13 Sardegna CIG: 9908005860 – CUP: E24H22000940006 relativo al RTI Costituito tra: ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. IN BREVE ALMAVIVA S.P.A., BUCAP S.P.A., CSA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, SPACE S.P.A., MEDILIFE

S.P.A., ESSEA DIGIT S.R.L.

- p) la Stazione Appaltante in epigrafe intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;
- q) la Stazione Appaltante in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il "**Contratto Specifico**");
- r) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- s) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stato emesso dalla Stazione Appaltante in epigrafe lo specifico OdA n. 1 (R-CF-SARDEGNA-02_ODA1);
- t) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: B36D007A08;
- u) L'efficacia del Contratto è comunque subordinata alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa, che la Stazione Appaltante comunicherà formalmente all'Appaltatore in epigrafe, e non trova applicazione l'articolo 32, co. 12, del Codice dei Contratti (d.lgs. n. 50/2016);
- v) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare e nell'Accordo Quadro, conforme allo Schema tipo di cui all' "Allegato A-Sezione I-Schemi tipo" del Decreto 16 settembre 2022, n. 193, recante «*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale alla Stazione Appaltante in epigrafe;
- w) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha altresì prodotto la polizza assicurativa di responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante in epigrafe, del Soggetto Destinatario o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimo), nell'esecuzione dell'appalto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE**

Art. 1 (PREMESSE ED ALLEGATI)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
- il Bando ed il Disciplinare di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro LOTTO GEOGRAFICO 13 SARDEGNA CIG: 9908005860 – CUP: E24H22000940006, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed

Economica, le Condizioni Generali corredate di allegati;

- l'OdA del Contratto Specifico n. 1 (R-CF-SARDEGNA-02_ODA1) del 02/12/2024 e relativi allegati.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante.
 3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
 4. Le Parti espressamente convengono che il già menzionato Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Art. 2 (DEFINIZIONI)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
 - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
 - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni *Bis*) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 (OGGETTO E FINALITÀ DEL CONTRATTO SPECIFICO – LUOGO DI ESECUZIONE)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Servizi di DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO, CATEGORIA "CARTA" (BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI) E "ARCHIVI FOTOGRAFICI" (POSITIVI, NEGATIVI, UNICUM), di cui al Disciplinare con l'obiettivo di dematerializzare le collezioni di istituti e luoghi della cultura, incrementare le risorse culturali digitali a disposizione attraverso le piattaforme di accesso e recuperare digitalizzazioni pregresse da conferire all'infrastruttura dati nazionale.
2. Il contratto ha ad oggetto il servizio di digitalizzazione di cui in premessa, che si articola nelle seguenti **attività operative**:

Servizi di allestimento del cantiere e di movimentazione

SCF1.1 – Allestimento del cantiere di digitalizzazione

SCF1.2 – Movimentazione interna

Si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Servizi di preparazione alla digitalizzazione: controllo conservativo, normalizzazione, condizionamento, cartulazione

SCF2.1 – Controllo conservativo

SCF2.2 – Normalizzazione, preparazione e condizionamento

SCF2.3 – Cartulazione e controllo lacune

Si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Servizi di digitalizzazione e post-produzione

SCF4.1 – Digitalizzazione e post-produzione – CARTA

SCF4.2 – Digitalizzazione e post-produzione – FOTO

Si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Metadattazione

SCF5.1 – Metadattazione.

Si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Servizi di recupero del pregresso

SCF6.1 – Analisi di fattibilità del recupero del pregresso

SCF6.2 - Recupero di oggetti digitali prodotti nell'ambito di digitalizzazioni pregresse e/o nativi digitali per mezzo della normalizzazione/conversione

Si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Servizi di prototipazione e collaudo

SCF7.1 – Prototipazione e collaudo

Si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

SCF8 – Servizi specialistici

SCF8.1 – Lettura OCR

Si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

3. I predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.
4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari.
6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al Direttore dell'Esecuzione (di seguito, "**DEC**") per i relativi provvedimenti.
7. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso Ass.to Industria - Interventi Geo Ambientali S.p.A (IGEA), Loc. Monteponi, IGLESIAS (CI) dove dovrà essere allestito il Cantiere di digitalizzazione, così come dettagliato nell'OdA.
8. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti la Dott.ssa Maria Laura Rita Mossa, Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti il Dott. Cristiano Melis e Responsabile dell'Istituto, come definito nelle Condizioni Generali il Dott. Alessandro Cuccu.

Art. 4 (REFERENTE RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI - ELEZIONE DI DOMICILIO)

1. La persona fisica incaricata del ruolo di referente responsabile del progetto (di seguito, "**Responsabile**"), designata dall'Appaltatore in sede di partecipazione all'Accordo Quadro, è Andrea Tulisi, nato a Napoli il 25/02/1979, residente in Napoli, Vico Purgatorio ad Arco 19, C.F. TLSNDR79B25F839H.

2. Il responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato dall'Appaltatore è Giacomo Ricci, nato a Caserta il 02/11/1983, residente a Pomigliano d'Arco via G. Mameli 57, C.F.: RCCGCM83S02B963I.
3. Compito di/dei detto/i referente/i sarà quello di coordinare le attività correlate all'oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
4. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale di Almaviva S.p.A.
5. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico.

Art. 5 (GRUPPO DI LAVORO)

1. Le persone fisiche che svolgeranno le attività di cui al presente contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, sono le seguenti:
 - a. Alessandro Longo, C.F. LNGLSN87P27H501G, con ruolo di Supporto al Responsabile del progetto sulla piattaforma D.PAC;
 - b. Vincenzo Giannoccaro, C.F. GNNVCN70D20B180U, con ruolo di Responsabile tecnico;
 - c. Maurizio Villani, C.F. VLLMRZ65L24B715H, con ruolo di Responsabile della logistica;
 - d. Andrea Mazzei, C.F. MZZNDR81H27H501X, con ruolo di Responsabile Informatico.

Art. 6 (COLLABORATORI)

1. L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. La Stazione Appaltante rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 7 (ULTERIORI CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI)

1. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di accettarle.
2. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 8 (ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante e/o il/i Soggetto/i Destinatario/i da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante e/o del/i Soggetto/i Destinatario/i medesimi, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante e/o dal/i Soggetto/i Destinatario/i. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante e/o il/i Soggetto/i Destinatario/i da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Art. 8-bis

(OBBLIGHI SPECIFICI PREVISTI DAL PATTO DI INTEGRITÀ)

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di integrità della Regione Autonoma della Sardegna sottoscritto in data 05 novembre 2024 col Soggetto Attuatore;
2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, il predetto Patto di integrità che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Patto di integrità medesimo.

Art. 9 (RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR)

1. Nel rinvio a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

- 1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
- 1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, è facoltà della Stazione Appaltante valutare l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- 1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del già menzionato obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo Art. 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo Art. 20.

- 1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo Art. 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo Art. 20.

- 1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi del Disciplinare, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.
- 1.6 Anche per la violazione del predetto obbligo è facoltà della Stazione Appaltante valutare l'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo Art. 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

- 1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative all'Intervento di digitalizzazione per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

- 1.8 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'Intervento di digitalizzazione con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra. Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali.

Art. 10 (OBBLIGHI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE)

1. La Stazione Appaltante si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Art. 11 (TERMINI E DURATA DEL CONTRATTO)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i

propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

2. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati nelle Condizioni Generali.
3. Per l'esecuzione dei servizi vengono prescritti i seguenti termini:
 - 31/05/2025: realizzazione di una quota pari almeno 65% del totale delle immagini stimate nel documento di ODA;
 - 30/09/2025: realizzazione del 100% del totale delle immagini stimate nel documento di ODA, nonché termine di ultimazione delle prestazioni.al netto di interruzioni eventualmente previste per l'esecuzione di attività di collaudo, di eventuali proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'Appaltatore, disposte dal RUP o dal DEC.
4. L'avvio dell'esecuzione delle prestazioni ha inizio, dopo la stipula del Contratto Specifico, con la sottoscrizione di apposito "verbale di avvio attività" di cui all'art. 36 c.1 delle Condizioni Generali.
5. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto Specifico, all'art.18 comma 1.
6. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento del servizio assegnato all'Appaltatore stesso, unitamente all'applicazione delle prescritte penali espressamente fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà della Stazione Appaltante di agire per il risarcimento del danno.
7. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste nelle Condizioni Generali.
8. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare il servizio nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi specificati nelle Condizioni Generali.
9. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
10. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, la Stazione Appaltante si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Art. 12 (CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE)

1. L'importo stimato del presente Contratto Specifico è pari ad € **546.760,87** cinquecentoquarantaseimilasettecentosessanta /87), oltre IVA e oneri di legge, comprensivi dei costi

della manodopera come per legge, ed è stato determinato applicando i prezzi unitari dell'Elenco prezzi, al netto dei ribassi offerti dall'Appaltatore per tipologia di prestazioni in sede di gara, alle quantità dettagliate nell' OdA n. 1 (R-CF-SARDEGNA-02_ODA1).

2. L'importo effettivamente corrisposto all'Appaltatore con riferimento al presente Contratto Specifico sarà determinato sulla base delle quantità di risorse digitali effettivamente prodotte e regolarmente accertate dalla Stazione Appaltante e/o delle attività operative richieste e regolarmente eseguite, a cui saranno applicati i prezzi unitari, al netto dei ribassi percentuali offerti dallo stesso in sede di gara.
3. Il corrispettivo, determinato a *"misura"*, secondo quanto specificato dalla Stazione Appaltante all'atto dell'emissione dell'OdA, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto Specifico.
4. Il corrispettivo sopra richiamato potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva di risorse digitali regolarmente prodotte, e/o delle specifiche attività operative richieste e regolarmente eseguite, per come accertato all'esito delle attività di verifica periodica (SAL) e all'esito positivo della verifica di conformità eseguite dalla Stazione Appaltante.
5. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.
6. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
7. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese tutte le attività necessarie all'adeguamento delle risorse digitalizzate che fossero richieste dalla Stazione Appaltante in esito alle attività di verifica periodica (SAL) e all'esito positivo della verifica di conformità eseguite dalla Stazione Appaltante, al fine di adeguare le risorse digitalizzate ai criteri di qualità minima, come definiti nella documentazione allegata al presente Contratto Specifico.
8. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale.
9. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni

ovvero che siano riconducibili a carenze delle attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli.

10. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni delle Condizioni Generali.
11. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del Contratto Specifico nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
12. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati nelle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.
13. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata e delle ritenute a garanzia di cui all'art.30 comma 5 bis del D. Lgs 50/2016, sarà pagato, secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:
 - Al raggiungimento almeno del 35% (trentacinque per cento) del numero stimato di risorse digitali indicato nell'ODA, risultanti da apposito report per il periodo di riferimento ed inviato mezzo pec alla Stazione Appaltante, previa autorizzazione all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante;
 - Al raggiungimento di almeno un ulteriore 30% (trenta per cento) del numero stimato di risorse digitali indicato nell'ODA, risultanti da apposito report per il periodo di riferimento ed inviato mezzo pec alla Stazione Appaltante, previa autorizzazione all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante;
 - La rimanente parte a saldo, risultanti da apposito report per il periodo di riferimento ed inviato mezzo pec alla Stazione Appaltante, previa autorizzazione all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante.

Ferma inteso il raggiungimento dei termini indicati all'art. 11 comma 3.

14. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione da parte della Stazione appaltante della fattura elettronica regolarmente emessa.
15. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestati all'Appaltatore e dedicati, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

Almaviva SpA
Banca Nazionale del Lavoro SpA, IBAN : IT 33 M 01005 03205 000000002853, SWIFT BIC : BNLIITRR
Intesa Sanpaolo SpA, IBAN : IT 20 V 03069 05108 046357085991, SWIFT BIC : BCITITMM
Banco BPM SpA, IBAN : IT 66 T 05034 03268 000000010150, SWIFT BIC : BAPPIT21254
Crédit Agricole Italia SpA, IBAN : IT 09 Z 06230 03202 000056762475, SWIFT B C : CRPPIT2P546
UniCredit SpA, IBAN : IT 12 I 02008 05364 000110120174, SWIFT BIC : UNCRITMMORR
Monte dei Paschi di Siena SpA, IBAN : IT 89 T 01030 01630 000063339087, SWIFT BIC : PASCITM1055

BUCAP S.p.A.

Banca Popolare di Sondrio, Agenzia: Via Cesare Pavese, 336 – 00144 Roma, IBAN: IT32 Z056 9603 2110 0000 6014 X04, ABI 05696, CAB 03211, CIN Z, Conto Corrente 000006014X04, BIC - swift POSOIT22

CSA Scpa

Monte dei Paschi di Siena, Filiale Roma 10, IBAN: IT31K0103003210000001832905

Medilife S.p.A.

Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Agenzia nr. 53 Via Antonio Stoppani 22/30 cap. 00197 Roma (RM)
Numero Conto Corrente: 000002533026, IBAN: IT19T0103003253000002533026

Space S.p.a.

codice IBAN: IT 17Q 05387 01425 000047101960, aperto presso l'Istituto di credito: Banca Popolare dell'Emilia Romagna SpA - BPER Banca SpA, Agenzia n.25 Genova (GE) Intestato a: SPACE SPA

codice IBAN: IT 55M 01030 21507 000001508885, aperto presso l'Istituto di credito: Banca Monte Paschi di Siena Spa, Viale Montegrappa n.278, 59100, Prato (PO) Intestato a: SPACE SPA

codice IBAN: IT59L0306921531100000002117 aperto presso l'Istituto di credito: Banca Intesa SanPaolo, Via degli Alberti n. 2, 59100, Prato (PO) Intestato a: SPACE SPA

codice IBAN: IT36M0306921531100000002118 aperto presso l'Istituto di credito: Banca Intesa SanPaolo, Via degli Alberti n. 2, 59100, Prato (PO) Intestato a: SPACE SPA

codice IBAN: IT71K050340140000000004939 aperto presso l'Istituto di credito: Banco BPM, Via Garibaldi n. 2, 16124, Genova (GE) Intestato a: SPACE SPA

codice IBAN: IT80C0333201406000001413676 aperto presso l'Istituto di credito: Banca Passadore & C., Agenzia Q di Sestri Ponente (Genova) Intestato a: SPACE SPA

16. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sui conti correnti innanzi indicati sono:

Almaviva SpA

Ing. Alberto Tripi nato il 25 Febbraio 1940 a Roma (RM) - Codice Fiscale TRP LRT 40B25 H501M, nella sua qualifica di Presidente

Dott. Marco Tripi nato l'8 Dicembre 1969 a Roma (RM) - Codice Fiscale TRP MRC 69T08 H501D, nella sua qualifica di Amministratore Delegato;

Avv. Francesco Renzetti nato il 14 Novembre 1962 a Terni (TR) – Codice Fiscale RNZ FNC 62S14 L117J, nella sua qualifica di Direttore Generale Staff

Dott. Christian De Felice nato il 20 Agosto 1970 a Roma (RM) – Codice Fiscale DFL CRS 70M20 H501Y, nella sua qualifica di Chief Financial Officer

Dott.ssa Angela Nicoletta nata l'11 Agosto 1971 a Santa Maria Capua Vetere (CE) – Codice Fiscale NCLNGL 71M51 I234B, nella sua qualifica di Direttore Finanza, Tesoreria e Risk Management

BUCAP S.p.A.

Paolo Bartolomeo Buongiorno, nato a Vimercate (MB) il 11/03/1966 C.F. BNGPBR66C11M052G, residente in Via del Cottolengo, n. 40 – 00165 Roma.

Ruggero Rinaldi, nato a Roma il 16/01/1970 C.F. RNLRGR70A16H501Y, residente in via Marmorata n. 149 - 00153 ROMA.

CSA Scpa

Gian Marco Di Domenico, C.F. DDMGMR91E06B715R

Medilife S.p.A.

Sig. FAUSTO LEONELLI nato a Roma (RM) il 30/07/1963 Codice Fiscale LNLFST63L30H501Z Residente in Fiumicino (RM), Via Michele Rosi nr. 333/E cap. 00054, in qualità di Amministratore Unico

Sig. DAVIDE GIANCOTTA nato a Roma (RM) il 03/06/1985 Codice Fiscale GNCDVD85H03H501N Residente in Roma (RM), Via Naide nr. 70/A cap. 00155, in qualità di Tesoriere

Space S.p.a.

Giovanni Verreschi, nato a Genova (GE) il 22/12/1967
residente in Via Alfredo D'Andrade n.24/2 A - cap 16154 - Genova (GE)
codice fiscale VRRGNN67T22D969M

Cipolletta Massimiliano, nato a San Severino Marche (MC) il 09/10/1968
residente in Lungodora Voghera n.108 - cap 10153 - Torino (TO)
codice fiscale CPLMSM68R09I156K

Marchisio Marco, nato a Torino (TO) il 17/11/1968
residente in Via Onorato Vigliani n.21 - cap 10135 - Torino (TO)
codice fiscale MRCMRC68S17L219X

17. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.
18. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
19. La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.
20. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali.

Art. 13 (DIVIETO DI MODIFICHE DELL'APPALTATORE E VARIANTI DELLA STAZIONE APPALTANTE)

1. Si applicano le relative disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

**Art. 14 (OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA RAPPORTI DI LAVORO,
DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA)**

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Si applicano le relative disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Art. 15 (GARANZIE ED ASSICURAZIONE)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante:
 - fideiussione n. DE0634932 repertorio n. 607001865 in data 04/09/2024 rilasciata dalla società *ATRADIUS Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros* – Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Roma (RM), Via Crescenzo 12, presso l'agenzia M51*AGENZIA DI ROMA2 per un importo pari a € 27.338,04 (ventisettemilatrecentotrentotto/04), con durata prevista fino al 29/08/2025;
 - appendice n.2 del 29/10/2024 di importo pari a €181.524,61 (Centoottantunomilacinquecentoventiquattro/61);
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.
3. L'Appaltatore, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante da parte degli operatori economici ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D. Lgs 50/2016, ha prodotto appendice per l'assicurazione RCT/RCO, contraddistinte come di seguito:

<i>Società</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Società/Istituto assicurativo</i>	<i>Polizza di riferimento dell'appendice</i>	<i>Data sottoscrizione Appendice</i>	<i>Validità Polizza</i>	<i>Massimale</i>
Almaviva S.p.A.	RCT/RCO	GENERALI ITALIA S.p.A.	311-00000739	16/10/2024	anno 2024	€ 500.000
BUCAP S.p.A. società con unico socio	RCT/RCO	Vittoria Assicurazioni	F51.014.0000944772	15/10/2024	fino al 30/06/2025	€ 500.000
CSA Scpa	Responsabilità civile generale	HDI Assicurazioni	535421797	21/10/2024	fino al 30/06/2025	€ 1.500.000
Medilife S.p.A.	RCT/RCO	Vittoria Assicurazioni	6.330.140.000.909.730	15/10/2024	fino al 09/02/2025	€ 3.000.000
Space S.p.a. società con unico socio	RCT/RCO	Unipol SAI	762149309	15/10/2024	fino al 28/03/2025	€ 5.000.000

4. Tale polizza decorrerà dalla data di inizio del servizio e avrà termine alla data di sottoscrizione da parte del DEC o del RUP del certificato di verifica di conformità.
5. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante.
6. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
7. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente atto.

Art. 16 (CONTROLLI E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Art. 17 (SUBAPPALTO)

1. L'Appaltatore ha dichiarato, nell'offerta presentata in sede di gara, di volersi avvalere della possibilità

di subappaltare, nella misura massima del 50%, le seguenti prestazioni:

- Servizi di allestimento del cantiere e movimentazione
 - Servizi di preparazione alla digitalizzazione
 - Servizi di descrizione e catalogazione
 - Servizi di descrizione e Catalogazione
 - Metadattazione.
2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.
 3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Disciplinare. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, paragrafo 9.b) del presente Contratto Specifico; nonché
 - l'obbligo di cui all'articolo 47, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.
 4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
 5. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti

l'oggetto dell'appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, co. 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
7. L'Appaltatore in ogni caso solleva la Stazione Appaltante e il/i Soggetto/i Destinatario/i da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e il/i Soggetto/i Destinatario/i da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari.
8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione Appaltante revocherà l'autorizzazione.
9. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
10. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 18 (PENALI)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, la Stazione Appaltante applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

- c. nel rispetto delle singole scadenze temporali;
 - d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP;
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente Art. 9, rispettivamente, paragrafi 9.a), 9.b), 9.c) e 9.d) del presente Contratto Specifico.
 4. La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
 5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Art. 19 (ESECUZIONE IN DANNO)

1. È facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.
4. Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Art. 20 (RISOLUZIONE E RECESSO)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dalle Condizioni Generali.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto

Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'Art. 12, co. 18, del presente Contratto Specifico;
 - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente Art. 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali.
3. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
 5. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
 6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
 7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'Accordo Quadro.
 8. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile:
 - l'esito negativo delle verifiche di ordine generale/di ordine speciale/previsti dalla normativa antimafia prescritti *ex lege* e dalla *lex specialis* di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto Specifico, fatta salva la facoltà di Invitalia e della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti;
 - il mancato recepimento delle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante sulla documentazione relativa le polizze RCT/ RCO così come disciplinato dall'art. 52 delle Condizioni Generali.

Art. 21 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI)

1. Si applica quanto disposto dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali.

Art. 22 (MODIFICHE ASSETTI PROPRIETARI)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 23 (INCOMPATIBILITÀ)

1. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
2. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
3. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Stazione Appaltante e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 24 (TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 25 (OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - PROPRIETÀ)

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.
2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità delle risorse digitali prodotte ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.
3. Salvo diversi accordi che potranno intervenire tra Soggetto Attuatore e Soggetto Destinatario (proprietario/possessore del bene oggetto di digitalizzazione), i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico delle risorse digitali rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione,

l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

4. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
5. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al termine dell'appalto.
6. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Stazione Appaltante e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dalla Stazione Appaltante.

Art. 26 (SPESE, IMPOSTE E TASSE)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto dalle Condizioni Generali.

Art. 27 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, la Stazione Appaltante è titolare del trattamento dei dati. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. Con successivi atti, l'Appaltatore sarà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, per il trattamento dei dati personali relativi all'esecuzione e per le finalità strettamente connesse a tutte le attività di cui al presente Contratto.

Art. 28 (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso

all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente di Cagliari, ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dalle Condizioni Generali.

Art. 29 (DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI RINVIO)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. 27 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente Contratto Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/02/2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo Cagliari, 02/12/2024

L'Appaltatore

ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY
S.P.A.

Vincenzo Pinto

La Stazione Appaltante

Direttore del Servizio Bilancio, Affari legali e Sistemi
informativi ad Interim

Antonello Pellegrino

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e

regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8 - (ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)
- Art. 11 - (TERMINI E DURATA DEL CONTRATTO)
- Art. 12 - (CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE)
- Art. 13 - (DIVIETO DI MODIFICHE DELL'APPALTATORE E VARIANTI DELLA STAZIONE APPALTANTE)
- Art. 18 - (PENALI)
- Art. 19 - (ESECUZIONE IN DANNO)
- Art. 20 - (RISOLUZIONE E RECESSO)
- Art. 21 - (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI)
- Art. 23 - (INCOMPATIBILITÀ)
- Art. 25 - (OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - PROPRIETÀ)
- Art. 28 - (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

L'Appaltatore

ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A.
Vincenzo Pinto